



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 1311
del 29/01/2015

Al Sig. Ministro
SEDE

Al Direttore Generale Mario ALI'
SEDE

Parere Generale n.19

OGGETTO: attività formative a scelta dello studente.

Adunanza del 28/01/2015

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota del direttore generale dott. Mario Ali prot. n. 1072 del 27/01/2015;
Vista la nota rettorale dell'università degli studi di Catania prot. 157308 del 09/12/2014;
Esaminata la richiesta suddetta;
Sentiti i Relatori;

RITIENE CHE:

L'art.10 comma 5 del DM 270/04 stabilisce che i corsi di studio devono prevedere attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo (lettera a).

L'art. 1 comma 1 lettera o) del medesimo DM 270/04 specifica che per attività formativa si intende "ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento".

Pertanto l'unica limitazione che viene stabilita dalla norma, per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, è la coerenza con il progetto formativo, fermo restando la necessità che per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il "superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto" (art. 5 comma 4 dm 270/04).

Questo concetto è ribadito:

- dall'art. 3 comma 5 del DM 16 marzo 2007: "*Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lett. a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti*";

- dalle raccomandazioni contenute nel DM 26 luglio 2007 – allegato 1 punto 3 lettera n): "*Non sono ammissibili interpretazioni limitative o riduttive delle norme, in particolare di quanto stabilito dall'articolo 10, quinto comma, lettera a) del D.M. n. 270/04, dove si prevede che le attività a scelta degli studenti siano da loro scelte autonomamente. La successiva precisazione - purché coerenti con il progetto formativo - non può infatti comportare il diniego di autonomia nella scelta, come avverrebbe prevedendo una elencazione a priori di coerenze riconosciute; la coerenza si riferisce al singolo piano di studio presentato e andrà perciò valutata dal competente organo didattico con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite*".

Il complesso delle disposizioni normative è dunque inteso a favorire la flessibilità dei percorsi formativi anche per facilitare la mobilità e l'internazionalizzazione.

Per quanto premesso il Consiglio Universitario Nazionale esprime il seguente

PARERE GENERALE

I regolamenti didattici devono consentire agli studenti di proporre autonomamente le attività formative a libera scelta senza limitarne la tipologia.

La verifica della coerenza delle attività formative proposte dallo studente è compito della struttura didattica competente che dovrà tenere conto delle motivazioni portate dallo studente stesso.

Per l'acquisizione dei crediti relativi a queste attività, è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto con le modalità stabilite dal Regolamento didattico di ateneo.

IL PRESIDENTE

(Andrea LENZI)